



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Scheda 6.3 (cintura)

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

Scheda 6.3 (cintura) / D.Liscia. - STAMPA. - (2011), pp. 194-194.

Availability:

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/574108> of the repository was last updated on

Publisher:

Giunti

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)

Denaro e Bellezza

I banchieri,
Botticelli
e il rogo
delle vanità

ga
1000

GIUNTI



FONDAZIONE
PALAZZO
STROZZI

Gerarchie, privilegi e lusso nelle leggi suntuarie fiorentine

Dora Liscia Bemporad

Quando il legislatore spiega nel 1456 che i provvedimenti sono stati emanati «per dare forma honesta ne' vestimenti delle donne e per regolare e raffrenare che in quegli e negli altri ornamenti non si facciano spese superflue, per conservatione e buono exemplo della città», egli mette l'accento solamente su alcuni degli aspetti, più volte sottolineati dagli studiosi, che hanno portato al proliferare delle norme suntuarie. Innanzitutto è bene contestualizzare il problema, poiché nel corso dei circa quattro secoli dalla loro nascita al loro tramonto si è trasformata la società, la situazione storica e politica, i rapporti con altre realtà. Inoltre, nella penisola italiana convivevano talmente tante presenze straniere che non è possibile analizzare le leggi suntuarie da un unico punto di vista. Nella stessa Toscana ogni città si era data dei propri regolamenti, tutti assai severi e tassativi, che in molti casi coincidevano con quelli fiorentini, in molti altri differivano adattandosi agli usi e costumi del luogo. Possiamo identificare vari filoni tra le ragioni che portarono alla pubblicazione di tali norme, ma è possibile che in certi momenti una sia prevalsa sulle altre; è altrettanto chiaro che tutte sono convissute all'interno di una struttura statutaria che

aveva il preciso scopo di fornire regole per il convivere civile, anche se riguardavano prevalentemente le donne: si cercava di non disperdere in spese futili ed eccessive i patrimoni familiari; si intendeva limitare la pubblica esibizione di ricchezze; si proibivano abiti che potessero essere considerati licenziosi; infine si voleva evitare che, nel caso si fosse permesso a tutti l'accesso a taluni beni, si creassero equivoci nell'identificazione delle diverse categorie di cittadini. Infatti, uno dei principi basilari della società rinascimentale, erede di un Medioevo ancora più severo nei termini elencati, era che non si confondessero i vari strati sociali, ciascuno dei quali necessariamente doveva essere perfettamente identificabile anche e soprattutto attraverso gli abiti. Tuttavia questo punto, mai esplicitamente espresso negli statuti, va visto e studiato in parallelo con i precedenti, in una visione complessiva e correttamente storicizzata.

La Repubblica fiorentina non ha mai esitato a sanzionare gli atteggiamenti di eccessiva e pubblica ostentazione della propria ricchezza. Basti pensare alle critiche cui fu sottoposto Palla Strozzi al momento in cui fece esporre nella propria cappella privata della chiesa di Santa Trinita il sontuoso dipinto con

1. Gentile da Fabriano
Adorazione dei Magi
1423-1424
Firenze, Galleria degli Uffizi




82

2. Jan Sanders van Hemessen
Donna che pesa l'oro
 1530-1535 circa
 Berlino, Gemäldegalerie

l'Adorazione dei Magi, commissionato a Gentile da Fabriano nel 1423¹. Nella tavola la sacra rappresentazione rifulgeva nella penombra del luogo con la profusione di oro, che in sottile lamine ricopriva le broccature degli abiti, le corone, i gioielli, i finimenti dei cavalli in chiaro contrasto con l'atteggiamento di cauta prudenza del rivale, Cosimo de' Medici, il quale preferì mostrare il potere del proprio denaro nel chiuso del palazzo di via Larga, dimora severa come una fortezza, in una strada lontana dai luoghi del governo comunale. Tuttavia, l'interno fu arricchito da Cosimo, da Piero e da Lorenzo «circondata, sovraccarica, dagli splendori di una ricchezza che, anche non ostentata anzi voluta dissimulare impacciava quasi sé medesima»². Filarete nel suo *Trattato di Architettura*, composto tra il 1460 e il 1464, sosteneva che nella società del Quattrocento l'uomo di «qualità» si rifletteva non solo nel luogo in cui abitava, ma anche nei suoi abiti, nel costume inteso in senso lato, concetto che verrà poi ripreso più tardi nel *Cortegiano* di Baldassarre Castiglione³. La sobrietà maschile è sempre messa in contrapposizione con il desiderio sfrenato del lusso da parte delle donne, il che giustifica come le leggi e le limitazioni si rivolgessero esclusivamente agli abiti e agli ornamenti muliebrici⁴. È vero che i «cavalieri», così come i «dottori» e le donne delle loro famiglie non erano colpiti dalle medesime limitazioni degli altri cittadini, ma un'eccessiva pubblica esibizione di sfarzo era considerato poco appropriata e addirittura sconveniente⁵.

Dante aveva biasimato nel XV canto del *Paradiso* (98-102) la libertà di costumi in contrapposizione ai tempi in cui «Firenza dentro da la cerchia antica,/si stava in pace sobria e pudica/Non avea catenella, non corona/non gonne contigiate, non cintura/che fosse a veder più che la persona». È questo uno dei motivi per cui Villani salutò con entusiasmo la pubblicazione della prima legge suntuaria nell'aprile del 1330. I sei uomini stranieri, pagati con un regolare salario, che avreb-

bero dovuto girare la città per scoprire le disobbedienze, non sempre riuscivano a valutare se le nuove fogge proposte dalle mode fossero in accordo o meno con le norme suntuarie, il che fece accogliere con favore le anonime denunce di concittadini, i quali spesso approfittavano di queste occasioni per perpetrare piccole vendette private. Si tentò di ovviare al problema nella legge suntuaria del 1388, dove si proibiva ai sarti di tagliare abiti in fogge nuove, nel tentativo di porre un freno all'accelerazione delle trasformazioni della moda, che vanificavano la lettura degli abiti in rapporto alla normativa vigente⁶. La prima formulazione completa di una legge suntuaria fu emanata con lo statuto del 1415, con il quale si regolamentavano tutti gli «ornamenta mulierum». Si cercò, allora più che nel passato, di colpire le innovazioni della moda dei ceti medi in ascesa, i quali tendevano a emulare i cavalieri e i signori sia nell'accumulare denaro, sia nell'aspetto esteriore. Nel 1427 furono creati gli *Officiales super ornamentis mulierum*, magistratura che era composto da otto uomini fiorentini, che si riteneva fossero più addentro alle mode del luogo; tuttavia fu estremamente difficile reperire gente disposta a farne parte. Per questo motivo nel 1459 fu attribuito ai Conservatori di leggi, la cui funzione era fino ad allora quello di perseguire i reati di corruzione, il compito di controllare l'applicazione delle leggi suntuarie, ulteriore aggravio che non fu accolto volentieri sia per la scarsa remunerazione, sia per la difficoltà di restringere entro i confini di un regolamento un ambito sfuggente come la moda femminile⁷. I costumi, infatti, si evolvevano così rapidamente che si era costretti a serrate pubblicazioni di emendamenti a cui, come abbiamo visto, gli ufficiali, tutti uomini, non riuscivano a stare dietro⁸. Era praticamente impossibile far rispettare le leggi, nonostante tutte le prammatiche mostrino una severità che avrebbe dovuto avere esito sicuro, inducendo al timore per le conseguenze che ne sarebbero seguite⁹.



3. Piero della Francesca
Madonna di Senigallia
particolare
1470 circa
Urbino, Galleria Nazionale delle Marche

La misoginia della Chiesa e dei predicatori, che ne erano i portavoce, ebbe un ruolo importante nell'emanazione delle leggi suntuarie. Tutto il secolo XV è scandito dalla presenza e dalla parola di alcuni protagonisti, che si inserirono nel dibattito sul contenimento del lusso e che segnarono profondamente le coscienze del popolo: il beato Giovanni Dominici nella sua *Regola del governo di cura familiare*, scritto in volgare, san Bernardino da Siena, con le sue prediche sulla inconsistenza dei beni terreni, fra Girolamo Savonarola, con il suo falò delle vanità e i suoi sermoni. La Chiesa, persino nelle strutture istituzionali, sottolineò con le sue decisioni uno degli aspetti più contraddittori del Rinascimento, erede della tradizione medievale, ossia la dualità femminile, essere diabolico e madre celeste, che vide nella proclamazione del dogma della Immacolata Concezione a opera di papa Sisto IV (1477-1487) il suo coronamento¹⁰. San Bernardino, certamente uno dei più accaniti nemici del lusso femminile, non solamente tuonò contro l'eccessivo sfoggio di ricchezza, ma anche contro le stravaganze della moda, interpretandole come segno di decadenza morale e frutto di suggerimenti del demonio. Allo stesso modo criticava le cinture delle donne e gli strascichi, perché sosteneva che le rendeva simili ad animali con la coda. Il bando del 1464 proibisce la «coda o trascico non più di un braccio e mezzo, tanto nelle cioppe quanto nei mantelli delle donne che portano il bruno, dicendosi come prendere tal misura»¹¹ e che non si «possino avere tre cintole et non più, di qualunque ragione, pure che la fetta et ariento et oro che vi sarà non sia più che una libra in tutto, l'una; et che quelle che fussino di maggior peso che una libbra, si debbino, fra un mese dal dì del bando, scrivere a l'ufficio»¹². La donna come essere demoniaco e dagli appetiti animaleschi ricorre costantemente e trova una riprova nella legislazione che regolamentava la prostituzione, tanto che i vituperati strascichi, concessi alle meretrici, divennero simbolo

84



4. Bottega di Sandro Botticelli
Banchetto nuziale, tavola
della *Storia di Nastagio degli Onesti*
1483
Collezione privata



della loro depravazione. Tuttavia i predicatori non facevano altro che fare propri gli stereotipi che vedevano nelle donne esseri capaci solamente di spendere il denaro accumulato da altri, creature senza cervello e senza discernimento da tenere sotto la tutela dei mariti, i quali erano a loro volta colpiti da pesanti sanzioni nel caso che non fossero stati capaci di frenare gli eccessi delle mogli¹³. Il *pater familias* dimostrava il ruolo che gli era attribuito dalla società attraverso il comportamento delle donne che si trovavano sotto il suo tetto. Si ricorreva a queste risoluzioni sia perché le donne non potevano disporre di denaro proprio, sia perché nella loro disobbedienza si identificava la debolezza di colui che invece avrebbe dovuto tenere diritto il timone. Gli strali dei moralizzatori, infatti, si rivolgevano sia contro gli sprechi e l'eccessiva ostentazione di ricchezza, sia contro le donne che mostravano troppo del proprio corpo, atteggiamento di cui si imputava la responsabilità soprattutto a coloro che avrebbero dovuto per natura governarle. Ed ecco allora che si cominciò a misurare l'ampiezza e la profondità degli scollati «dalla forcina alla gola», la trasparenza dei veli che coprivano le spalle, la lunghezza delle maniche¹⁴.

Leon Battista Alberti già nei quattro libri *Della Famiglia*, composti tra il 1433 e il 1441, sanziona i comportamenti non adeguati alle regole più o meno esplicitamente formulate, incitando alla modestia e al contenimento dei lussi, concetti ribaditi nel *De Ieriarchia* del 1464, dove sottolinea la decadenza del modo di vestire delle donne fiorentine, rimarcata e da lui fortemente disapprovata quando aveva visitato Firenze quattro anni prima. Egli attribuiva al padrone di casa, «omo e primario principe della famiglia sua», il compito specifico di esigere un comportamento onesto da parte di tutti i componenti, esattamente come un principe dai suoi cittadini¹⁵. Il senso dell'unità della famiglia è uno dei temi da tenere presente quando esaminiamo il fenomeno delle leggi suntuarie, poiché è alla coesione e alla compattezza del nucleo che tutti devono la propria sicurezza, non solamente economica. I patrimoni familiari, dunque, sono sia le fondamenta della ricchezza delle casate, sia quelle su cui si basa la forza di un gruppo rispetto agli altri che formano la società circostante. I matrimoni, che spesso erano pubbliche esibizioni di sfarzo, venivano così colpiti dai provvedimenti dei legislatori che vi vedevano una sostanziale perdita di denaro in



una sconveniente e inutile ostentazione¹⁶. Già nelle provvisio-
ni del 1356 l'intento di coloro che avevano formulato le leggi
emerge dallo titolo stesso: «Ordinamenti contro alli soperchi
ornamenti delle donne e soperchie spese de 'moglazzi e de'
morti»¹⁷. In sostanza le leggi suntuarie avevano il compito di
stabilire un equilibrio tra i cittadini e lo stato, in una sorta di
livellamento apparente che andava a colpire non solamente gli
aspetti esteriori, come spesso viene detto, ma anche i rapporti
di forza tra i vari sessi, tra i singoli, tra coloro che detenevano il
potere, armonico bilanciamento che venne a mancare quando
nella società fiorentina emersero alcune famiglie che, appunto,
ebbero la capacità, attraverso la propria influenza personale,
di spezzarlo¹⁸. Il gioco dei matrimoni, che si stabiliva entro una
cerchia limitata di famiglie, creava reti di alleanze, tanto che le
unioni, spesso create ad arte e senza che i protagonisti avessero
modo di dare il proprio assenso, erano così importanti da di-
venire occasioni di esibizione, eventi durante i quali era neces-
sario e per niente disdicevole mostrare la propria ricchezza. Si
arrivò, dunque, a eludere l'obbedienza delle leggi contro il lus-
so con la connivenza di coloro che avevano il compito specifico
di far rispettare le norme. È questo uno dei motivi per cui, a
differenza di quanto avvenne nel Trecento, le restrizioni relati-
ve ai matrimoni e agli abiti delle spose caddero o divennero tal-
mente blande e piene di distinguo che si vedono solamente con
estrema difficoltà i limiti tra le proibizioni e le concessioni¹⁹.
Infatti questa normativa cozzava con la necessità, che si fece
sempre più pressante man mano che si andava stabilizzando
una società dove alcune famiglie detenevano il potere politico
e finanziario della città, di intessere rapporti matrimoniali che
le vincolassero in un patto di sangue. I matrimoni, divenuti po-
tente strumento di potere, avevano la stessa funzione pubblica
di una cerimonia civile e religiosa. Basti pensare alle feste e al
cerimoniale che circondarono le nozze tra Lorenzo de' Medi-

ci e Clarice Orsini. Fu un avvenimento che coinvolse tutta la
cittadinanza per tre giorni fino a quando la sposa «andrà ad
udire messa a San Lorenzo con in mano uno dei doni nuziali»,
«un libriccino di Nostra Donna, meraviglioso, scritto a lettere
d'oro in carta d'azzurro oltremarino, coverto di cristallo e d'ar-
gento lavorato»²⁰. Si rende chiaro il motivo per cui si facevano
maggiori concessioni alle fanciulle prima delle nozze rispetto
alle donne sposate, concessioni che furono poi estese fino ai
tre anni successivi, una magra soddisfazione rispetto alle ves-
santi imposizioni di tutto il resto della loro vita²¹. «Anchora
che alle fanciulle non maritate non s'intenda per loro alcuna
proibizione che pe' presenti ordini si dispone, eccetto che nono
possino portare broccati d'oro o d'ariento, se non quanto è
permesso alle donne maritate»²². Addirittura invalse l'uso che
i mariti offerissero alle mogli una sorta di controdote, ossia un
corredo di vestiti e di gioielli, nonché di denaro, superiore a
quella portata dalla sposa, soprattutto se lo *status* del coniuge
era inferiore alla sua²³. Quanto più c'era una sperequazione
nelle condizioni sociali tra i due sposi, tanto più le cerimonie, i
banchetti, le feste e gli apparati erano fastosi. Le leggi suntu-
arie, dunque, fin dall'inizio mirarono a limitare gli sprechi nelle
nozze solo in alcune classi sociali, soffermandosi sull'entità dei
doni, sul numero e sulla qualità delle vesti, sui cibi, sul numero
degli invitati. Ma come è più volte stato notato, quanto più si
proibivano i beni, tanto li si desideravano, facendoli assurgere
a simbolo della propria capacità di superare le leggi e di restare
impuniti davanti a esse²⁴.

Gli stessi governanti si resero conto che si affacciava un pro-
blema di non piccolo conto nel limitare il numero di abiti, di
regolamentare i tessuti, i ricami, le pellicce, gli ornamenti e i
gioielli, ossia di non deprimere l'economia della città. Infat-
ti, nel momento in cui si colpiva con pene pecuniarie i sarti,
gli orafi, i ricamatori, i pellicciai e tutti coloro che in qualche

5. Manifattura fiorentina
Lettuccio
fine del XV secolo
Firenze, Museo Horne

modo contribuivano alla realizzazione di capi di abbigliamento e di gioielli che fossero elencati nei capitoli delle prammatiche, si arrestava un sistema produttivo che aveva largamente contribuito al potere di Firenze²⁵, dilemma a cui si ovviò con il pagamento di una tassa e con la marchiatura degli abiti.

Ben altro significato avevano le esenzioni che riguardavano i bambini, perché la speranza che il potere taumaturgico e protettivo di alcuni materiali e di alcuni “segni”, che avevano la funzione di salvarli dalle malattie e dalla morte, superava qualsiasi remora da parte dei promulgatori delle norme statutarie e li spingeva a contemplare un ampio ventaglio di eccezioni: «A fanciugli maschi et femine insino nell'età d'anni tre non sia prohibito havere accolto una cordellina con oro o ariento o agnusdeo, croce, brancha di corallo, o dente canino, o simile con ghiera d'ariento, com'è consueto, senza perle o gioia alcuna»²⁶. Nei beni dotali portati dalle donne, che elencano solitamente abiti, biancheria da casa e biancheria personale, erano previsti anche beni legati alla funzione procreativa, oltre a mazzetti di corallo che sarebbero serviti a proteggere le puerpere nel pericoloso momento del parto e i fragili frutti del concepimento²⁷. Uniche suppellettili erano il bacile e il mesci roba che servivano per le abluzioni quotidiane.

Lo stesso atteggiamento di ricca semplicità informava parallelamente le norme statutarie relative all'arredamento. Nelle case la sobrietà era di rigore e solo in certe occasioni si manifestava un'esagerata ricchezza di apparati quasi sempre effimeri e facilmente rimovibili. A parte i tessuti, su cui torneremo più avanti, i mobili rispondevano a regole severe per quanto riguarda i legni e la struttura. Si trattava di contenitori e sedili sobri nella forma tanto da essere denominati «salvatici», mentre quelli più lussuosi, i mobili «sfoggiati», avevano abbellimenti a cui si poteva accedere con l'esborso di una tassa supplementare versata nelle casse del Comune²⁸. L'importanza

che queste leggi ricoprirono nella regolamentazione della vita cittadina si deduce chiaramente dalla permanenza nella nostra lingua di alcuni termini di cui si è perso il significato originario. Essere al di fuori della “foggia” imposta è diventato sinonimo di esibizione a volte eccessiva.

Lo stesso sistema per aggirare le leggi fu applicato per altri beni di lusso come i gioielli e i tessuti. Nel 1433 si decise che, invece di proibire il possesso di gioielli, sarebbe stato più conveniente approfittare della pervicace volontà del sesso debole, che non rinunciava alla ricerca della bellezza, pagando una tassa su tutti i capi e i monili che avessero acquistato²⁹. Inoltre, le donne che insistevano nell'indossare i gioielli avrebbero dovuto portare una larga dote al marito, condizione che limitava il numero di coloro autorizzate a farlo. Queste misure avrebbero determinato un vantaggio al bene comune di tutti i cittadini. Si sarebbero dovuti indossare i capi “marchiati”, cioè al di fuori delle misure e delle norme prescritte, per tre anni dal giorno del bando e dopo tale tempo, entro i limiti previsti dalla legge³⁰.

La reiterazione delle proibizioni emanate a breve distanza le une dalle altre non significava solamente che erano disattese contro la precisa volontà dei legislatori di mettere a freno la dispersione di patrimoni e la pubblica ostentazione di sfarzo, ma rivestiva altri significati alcuni più profondi e complessi, altri (ma solo apparentemente) più futili, come, per esempio, la necessità di adeguare le leggi alle mode o ai cambiamenti nella società, talvolta assai repentini³¹. In ogni caso, le prammatiche sono per noi una preziosa fonte di notizie e lo specchio della esigenza di una società dove la dimensione pubblica era più importante di quella privata, in una dualità di atteggiamento che accompagnò tutto il secolo XV. La stessa festa di san Giovanni, con la quale si onorava il patrono di Firenze, uno degli appuntamenti annuali in cui tutti indistintamente erano coinvolti, era una sorta di gara tra coloro che

partecipavano alla vita religiosa e civile con apparati e scenografie che facevano dell'intera città un enorme palcoscenico. Le case e le strade erano addobbate con arazzi e teli di stoffa che le rendevano coloratissime, molto lontane dall'immagine in bianco e grigio che ci ha tramandato la tradizione storiografica ottocentesca³². Ne abbiamo un esempio straordinario nel parato quattrocentesco che ricopriva interamente l'interno della Badia Fiorentina. I grandi teli alti fino a sedici braccia erano intessuti in velluto rosso broccato e alluciolato su fondo giallo intenso, modellato in quello che è stato uno dei più spettacolari disegni tessile sia per grandezza, sia per complessità. I lunghi rami in cui si snodava la "griccia", un modulo di più di un metro di altezza, creato da un ramo ad andamento ondulante interrotto da una ogiva al cui centro campeggiava una melagrana d'oro, simbolo di ricchezza e di fecondità, si arrampicavano sulle pareti in un tripudio di splendore. Drappi simili pavesavano la città e formavano la scenografia che faceva da sfondo alle sfilate e alla corsa del Palio. Alla scarsità dei reperti a nostra disposizione risponde una grande abbondanza di testimonianze figurative, le quali restituiscono con minuzia di particolari l'aspetto di tessuti che trasformano le pareti grigie dei severi palazzi della città in preziose verzure.

I tessuti serici del XV secolo offrivano il destro ai legislatori per intervenire pesantemente sul loro eccessivo utilizzo. I fili d'oro, che in molti casi facevano da controfondo ai rilievi del velluto, a sua volta lumeggiato da riccioli di metallo prezioso, erano costituiti da sottili lamine d'oro o d'argento avvolte attorno a un'anima di seta o di pelle (da cui deriva il termine "orpello" tuttora in uso), impegnavano un vero e proprio capitale e non di piccola entità, tanto da essere bruciati quando erano logori o passati di moda. I tessuti, più ancora dei gioielli, che – sempre prestando fede ai dipinti non erano troppo



6. Manifattura fiorentina
Vaso di diaspro con due anse
1460 circa

Firenze, Museo degli Argenti
(particolare del coronamento con l'anello di diamanti)

appariscenti lungo il corso del XV secolo – erano il massimo segno esteriore della ricchezza di colui che li indossava.

Vi era dunque un doppio aspetto nel comportamento della società fiorentina: pubbliche esibizione di sfarzo, da un lato, comportamento dimesso nella casa e nella famiglia, almeno fino a quando la Signoria si trasformò in una neppure troppo mascherata oligarchia. Non solo si manteneva una stretta parsimonia, ma si considerava disdicevole che altri si facessero portavoce dei beni che ciascuno possedeva. «Di qui nasceva, che mentre gli arnesi delle private case erano tutti d'ottone, all'eccezione di quattro o sei pezzi d'argento; le casse poi erano di moneta d'argento e d'oro pienissime»³³.

Gli statuti e le provvisoni si dilungano ampiamente nel descrivere i tessuti proibiti, poiché il costo delle materie impiegate e l'esecuzione lunga e difficoltosa innalzavano il prezzo a livelli proibitivi. L'impianto di un telaio comportava una lunga preparazione, a volte di mesi, tanto che le mode nel campo della tessitura nel corso del Medioevo e del Rinascimento avevano una durata assai più lunga che nei secoli a seguire. Non a caso gli statuti proibivano esplicitamente ogni tessuto «affigurato in tutto o in parte»³⁴. In questa categoria dobbiamo comprendere i tessuti araldici, i quali, essendo destinati ai componenti di un'unica famiglia oppure a luoghi sotto il suo patronato, non potevano essere ammortizzati da una abbondante produzione, come invece accadeva con quelli destinati al resto della popolazione e alle chiese.

Al lungo elenco di capi di cui era costituito l'abbigliamento rinascimentale corrisponde un uguale, se non superiore numero di ornamenti che costituiva il corredo di gioielli delle donne delle famiglie più abbienti. Era difficile per chiunque destreggiarsi nei meandri dei nuovi capi che l'evoluzione dei costumi dettava, a ragion di più per gli uomini, che nel primo trecentesco tentativo di normalizzare le regole erano addirittura “fore-

stieri”. La difficoltà di interpretazione rendeva vani i tentativi di applicare le norme, pur circostanziate e pignole, emanate con ripetitività fino all'epoca moderna. Si tratta di un lessico di un interesse grandissimo e che fino a ora ha avuto relativamente poca attenzione da parte degli studiosi.

Spesso da queste severe norme erano escluse le prostitute. Vale la pena di citare la legge suntuaria del 1562, sebbene al di fuori del periodo che stiamo analizzando, dove si usa una straordinaria larghezza nelle concessioni in fatto di vestiario e di ornamenti perché, essendo esse «per natura» ribelli e sfrontate, erano portate a disobbedire le leggi quanto più erano coercitive³⁵. Generalmente erano autorizzate a portare gioielli falsi, cosa assolutamente proibita alle donne «virtuose»: ornamenti «d'oro o d'argento, o inorati o inargentati, o di perle o di alcuna ragione di pietre preziose, ovvero di altre pietre di alcuna ragione di pietre preziose, o di altri metalli eziandio dissomiglianti ai sopraddetti»³⁶. Esse avevano segni esteriori, imposti quando uscivano dai postriboli e dal loro quartiere (spesso un velo, una striscia di stoffa o una manica di colore giallo), che impediva che fossero confuse con le altre donne. Anzi, l'aspetto appariscente diventava uno strumento del mestiere per attirare clienti e talvolta lo si considerava uno espediente per contrastare con appetiti sani la sempre più dilagante sodomia³⁷.

Gli elenchi di ornamenti proibiti alle donne non comprendevano solamente i gioielli, comunemente intesi, ma anche le decorazioni che, nate con uno specifico scopo funzionale, si trasformarono ben presto in ostentazioni di lusso. I bottoni, per esempio, furono tra quelli più sanzionati, tanto che si ribadisce più volte che erano ammessi solamente se avevano in corrispondenza un'asola e si proibivano quelli che, cuciti sulle vesti, avevano l'unico scopo di ornarle. È stata notata la ricchezza di linguaggio con cui vengono identificati i vari tipi di fregi con

funzione simile ma con caratteristiche esteriori diverse, che durano a lungo nella moda, ma altrettanto spesso rispondono al gusto e alle trasformazioni delle fogge che necessitavano nuove soluzioni. L'uso, più che la forma, impediva di stare dietro ai mutamenti che facevano sfuggire di mano una materia sottoposta a un continuo adeguamento. Spesso i medesimi gioielli avevano un'apparenza diversa se indossati in un contesto vestimentario mutato. I gioielli, per loro stessa natura, si mantenevano nella stessa foggia per un lasso maggiore di tempo, sia per il peso finanziario che comportava il loro acquisto, sia perché si tendeva ad accettare con maggiore lentezza il cambiamento. Le leggi suntuarie tendono a colpire non tanto la forma e la qualità dei monili, quanto l'eccesso nel loro uso. Quindi, puntigliosamente elencano quanti anelli devono essere portati per mano, quante catene attorno al collo, quanti fermagli tra i capelli, quanti bottoni, in un crescendo di dettagli che dimostrano l'inanità degli sforzi dei legislatori per seguire le invenzioni delle donne e la loro contestuale capacità di sfuggire ai controlli³⁸.

1. Per la pittura come fonte iconografica cfr. Cappi Bentivegna 1962.
2. Del Lungo 1926, p. 206.
3. Frick 2002, p. 179.
4. Polidori Calamandrei 1924, p. 20.
5. Per una panoramica sulle leggi suntuarie e sul loro significato non solo a Firenze cfr. Levi Pisetzky 1964-1969, II, 1964, pp. 468-473; Levi Pisetzky 1978, pp. 30-36; Lightbown 1992, pp. 79-89; Peri 2006, pp. 367-434.
6. Polidori Calamandrei 1924, p. 22.
7. Frick 2002, pp. 179-200.
8. Le leggi fiorentine si susseguono sempre più incalzanti. Dopo gli statuti trecenteschi (Lastri 1821, pp. 83-94) quelli del 1415, le leggi del 1439 (*Deliberaazione* [1439], ed. Morelli 1881), del 1456 (*Legge suntuaria* [1456], ed. Pellegrini 1898), del 1459 (Municchi 1909), del 1464 e del 1472 (*Due provvisioni* [1464-1472], ed. Mazzi 1908), nel 1500 (Sanesi 1893). Per le caratteristiche

archivistiche e codicologiche delle leggi e degli statuti cfr. Biscione 2009.

9. Muzzarelli 2007, pp. 399-400.
10. Mazzi 1991, p. 85.
11. *Due provvisioni* (1464-1472), ed. Mazzi 1908, p. 4.
12. *Due provvisioni* (1464-1472), ed. Mazzi 1908, p. 5.
13. Lightbown 1992, p. 79; Debby 2001, p. 137.
14. *Due provvisioni* (1464-1472), ed. Mazzi 1908, p. 7.
15. Baron 1988, p. 287.
16. Polidori Calamandrei 1924, p. 22.
17. *Legge suntuaria* (1355), ed. Fanfani 1851, p. 5.
18. Vedi anche Burke 1972.
19. Per maggiori notizie sulla politica che sta alla base delle leggi suntuarie cfr. anche Hughes 2002.
20. Del Lungo 1926, pp. 205-206.
21. Polidori Calamandrei 1924, p. 28; Herald 1981, pp. 151-152.
22. *Due provvisioni* (1464-1472), ed. Mazzi 1908, p. 7.
23. Klapish-Zuber 1988, pp. 160-163.
24. Muzzarelli 2007, p. 401.
25. Del Lungo 1926, p. 91; *Due provvisioni* (1464-1472), ed. Mazzi 1908, p. 8.
26. *Due provvisioni* (1464-1472), ed. Mazzi 1908, p. 11.
27. Klapish-Zuber 1988, p. 202.
28. Schiaparelli 1908, pp. 231-241.
29. Debby 2001, p. 138.
30. *Due provvisioni* (1464-1472), ed. Mazzi 1908, p. 8.
31. Guidotti 1984, p. 627.
32. Schiaparelli 1908, pp. 195-230.
33. Lastri 1831, p. 58.
34. Lastri 1821, p. 87.
35. Carnesecchi 1902, p. 9.
36. Del Lungo 1926, p. 86; vedi anche *Due provvisioni* (1464-1472), ed. Mazzi 1908, p. 10.
37. Levi Pisetzky 1964-1969, II, 1964, p. 471.
38. *Due provvisioni* (1464-1472), ed. Mazzi 1908, p. 10.